



I permessi del lavoratore dipendente

Seconda parte

Relatore

Dott. Lorenzo Ricci

OPEN Dot Com


Società dei Dottori Commercialisti

IL CONGEDO MATRIMONIALE

I LAVORATORI DIPENDENTI HANNO DIRITTO AD USUFRUIRE DI UN PERIODO DI PERMESSO RETRIBUITO IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO CIVILE O CONCORDATARIO, IVI COMPRESSE LE UNIONI CIVILI CONTRATTE AI SENSI DELLA L. 20.5.2016 N. 76 ANCHE SE TRA SOGGETTI DELLO STESSO SESSO.

IL CONGEDO MATRIMONIALE

DI NORMA SONO I CCNL A STABILIRE LE MODALITA' DI FRUIZIONE E LA DURATA DEL CONGEDO MATRIMONIALE.



PER QUASI TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORATORI ORAMAI HA UNA DURATA PARI A 15 GIORNI DI CALENDARIO

IL CONGEDO MATRIMONIALE

TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IMPIEGATI, APPRENDISTI IMPIEGATI E DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE, COOPERATIVE;
DIPENDENTI DI TUTTE LE QUALIFICHE DEL COMMERCIO, CREDITO E ASSICURAZIONI;
DIPENDENTI DI AZIENDE AGRICOLE;
LAVORATORI DOMESTICI;
DIPENDENTI DA AZIENDE CHE NON VERSANO IL CONTRIBUTO CUAF

ASSEGNO PER IL CONGEDO MATRIMONIALE INPS

OPERAI ED INTERMEDI DI AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE;
APPRENDISTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE CON QUALIFICA DI OPERAIO;
MARITTIMI DI BASSA FORZA;
LAVORATORI A DOMICILIO;
LAVORATORI DISOCCUPATI;
LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI.

IL CONGEDO MATRIMONIALE

IL PERMESSO RETRIBUITO NON SPETTA IN CASO DI SOLO MATRIMONIO RELIGIOSO. È RICONOSCIUTO IN CASO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO, OVVERO QUANDO IL MATRIMONIO CIVILE SIA TRASCritto IN OCCASIONE DI QUELLO RELIGIOSO

IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO SI HA DIRITTO AL CONGEDO MATRIMONIALE LADDOVE IL PRIMO MATRIMONIO SIA SCIOLTO PER DIVORZIO O DECESSO DEL CONIUGE O SIA VENUTO MENO A TUTTI GLI EFFETTI CIVILI

NEI CASI IN CUI È AMMESSA LA POLIGAMIA È POSSIBILE FRUIRE DEL CONGEDO UNA SOLA VOLTA SALVO CHE IL PRIMO MATRIMONIO NON SIA VENUTO MENO A TUTTI GLI EFFETTI CIVILI, ESEMPIO PER DIVORZIO O DECESSO

IN CASO DI PLURALITÀ DI RAPPORTI (AD ES., DUE RAPPORTI PART TIME) IL CONGEDO È RICONOSCIUTO DA OGNI DATORE DI LAVORO PER LA PROPRIA PARTE.

IN CASO DI MATRIMONIO ALL'ESTERO DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO È GARANTITO IL DIRITTO AL CONGEDO MATRIMONIALE A CONDIZIONE CHE IL LAVORATORE ABBA LA RESIDENZA IN ITALIA PRIMA DELLA DATA DEL MATRIMONIO E SIA RICONOSCIUTO LO STATUS DI CONIUGATO NELL'ANAGRAFICA IN ITALIA (CIRC. INPS 22.7.92 N. 190).

LA FRUIZIONE DEL CONGEDO MATRIMONIALE DURANTE IL PERIODO DI PROVA È IN GENERE ESCLUSA DALLA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI.

IL PERIODO DI CONGEDO DEVE GENERALMENTE ESSERE FRUITO CONTINUATIVAMENTE.

IL CONGEDO MATRIMONIALE

DI NORMA I CCNL PREVVEDONO CHE:

- **IL LAVORATORE PRESENTI LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA CELEBRAZIONE DLE MATRIMONIO**
- **CHE IL DATORE DI LAVORO INTEGRI IL COMPENSO EROGATO DALL'INPS PER GARANTIRE LA NORMALE RETRIBUZIONE PER I 15 GIORNI PREVISTI**
- **CHE IL DATORE DI LAVORO ANTICIPI IL TRATTAMENTO A CARICO DELL'INPS CHE POTRA' POI ESSERE CONGUAGLIATO CON UNIEMENS ENTRO UN ANNO DALL'EROGAZIONE.**

PERMESSI PER CONSIGLIERI DI PARITÀ'

I CONSIGLIERI DI PARITÀ, NOMINATI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE, NONCHÉ NELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLA MISURA DI UNA CONSIGLIERA O UN CONSIGLIERE DI PARITÀ EFFETTIVO ED UN SUPPLENTE, SVOLGONO FUNZIONI DI PROMOZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE PER DONNE E UOMINI NEL LAVORO.

NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI ESSI SONO PUBBLICI UFFICIALI CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RIFERIRE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA I REATI DEI QUALI VENGANO A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

PERMESSI PER CONSIGLIERI DI PARITA'

CONSIGLIERE DI PARITA' NAZIONALE O REGIONALE 50 ORE DI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI

CONSIGLIERE DI PARITA' PROVINCIALE O CITTA' METROPOLITANA 30 ORE DI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI

IL LAVORATORE DIPENDENTE NOMINATO CONSIGLIERE DI PARITÀ NAZIONALE OLTRE AI PERMESSI RETRIBUITI, HA DIRITTO DI FRUIRE ANCHE DI PERMESSI NON RETRIBUITI

PERMESSI PER CONSIGLIERI DI PARITA'

- L'ONERE PER TALI ASSENZE È A CARICO DELL'ENTE NAZIONALE, REGIONALE, PROVINCIALE O CITTÀ METROPOLITANA CHE, SU RICHIESTA, È TENUTO A RIMBORSARE AL DATORE DI LAVORO QUANTO CORRISPOSTO PER LE ORE DI ASSENZA EFFETTIVA (FERMA RESTANDO LA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DELL'ENTE INTERESSATO).
- PER USUFRUIRE DEI PERMESSI E ASSENTARSI DAL LAVORO, I LAVORATORI NOMINATI CONSIGLIERI DI PARITÀ SONO TENUTI A PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE SCRITTA AL DATORE DI LAVORO CHE DEVE ESSERE CONSEGNATA ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELL'ASSENZA STESSA

CONGEDO PER VIOLENZA DI GENERE

SI INTENDE OGNI ATTO DI VIOLENZA FONDATA SUL GENERE CHE COMPORTI O POSSA COMPORTARE PER LA DONNA DANNO O SOFFERENZA FISICA, PSICOLOGICA O SESSUALE, INCLUDENDO MINACCIA DI QUESTI ATTI, COERCIZIONE O PRIVAZIONI ARBITRARIE DELLA LIBERTÀ, CHE AVVENGANO NEL CORSO DELLA VITA PUBBLICA O PRIVATA (ART. 1 DELLA DICHIARAZIONE ONU SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DEL 20.12.93).

CONGEDO PER VIOLENZA DI GENERE



ART. 24 DEL DLGS. 15.6.2015 N. 80



ASTENSIONE DAL LAVORO PER UN PERIODO MASSIMO DI 3 MESI NELL'ARCO DI TRE ANNI DALL' INIZIO DEL PERCORSO DI PROTEZIONE PER MOTIVI CONNESSI AL PERCORSO STESSO



TUTTE LE LAVORATRICI DIPENDENTI CHE RISULTINO TITOLARI DI UN RAPPORTO IN CORSO DI SVOLGIMENTO CON OBBLIGO DI PRESTARE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE SIANO INSERITE NEI PERCORSI CERTIFICATI

CONGEDO PER VIOLENZA DI GENERE

POSSIBILITA' DI FRUIRE DEL CONGEDO SIA PER UNA GIORNATA INTERA CHE A ORE

I CCNL POSSONO PREVEDERE UNA DIVERSA REGOLAMENTAZIONE IN MERITO ALLA DURATA E ALLA FRUIZIONE

INDENNITA' ANTICIPATA DAL DATORE DI LAVORO PER CONTO DELL'INPS

INDENNITA' SOGGETTA A RITENUTA FISCALE E NON PREVIDENZIALE

PER OPERAIE AGRICOLE A TD PER LE LAVORATRICI STAGIONALI E PER LE LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO A PRESTAZIONE O A TEMPO DETERMINATO L'EROGAZIONE AVVIENE DIRETTAMENTE DA PARTE DELL'INPS

CONGEDO PER VIOLENZA DI GENERE

LA LAVORATRICE DEVE

PREAVVISARE CON UN ANTICIPO DI ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL CONGEDO SALVA DIVERSA REGOLAMENTAZIONE PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

DARE INDICAZIONE DEL PERIODO DI CONGEDO RICHIESTO

CONSEGNARE LA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL PERCORSO DI PROTEZIONE

CONGEDO PER VIOLENZA DI GENERE

LA LAVORATRICE DEVE

TRASMETTERE IN MODALITÀ TELEMATICA LA DOMANDA DI CONGEDO RICHIESTO ATTRAVERSO I CANALI OFFERTI DALL'ISTITUTO NON OLTRE LA DATA DI INIZIO (CIRC. INPS 25.1.2019 N. 3)

CONSEGNARE ALL'INPS IN PLICO CHIUSO, A TUTELA DELLA PRIVACY, E SEPARATO DALL'ISTANZA DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE, LA CERTIFICAZIONE MEDICO/AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ABILITAZIONE ALL'ACCESSO E ALLA EFFETTIVA FRUIZIONE DEL PERCORSO DI PROTEZIONE NELLE GIORNATE DI CONGEDO.

PERMESSI TOSSICODIPENDENTI E LORO FAMILIARI

ART.124 DPR 309/90

DIPENDENTE TOSSICO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO O FAMILIARI

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DI DURATA MASSIMA DI TRE ANNI PER PARTECIPARE A PROGRAMMI TERAPEUTICI RIABILITATIVI

DI NORMA I CCNL STABILISCONO TERMINI E MODI DI FRUIZIONE

PERMESSI PER EFFETTUARE VISITE MEDICHE

DI SOLITO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
RARAMENTE DALLA NORMATIVA (VEDI VISITE PRENATALI)

POSSONO ESSERE RETRIBUITI O NON RETRIBUITI

DI NORMA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTATA LA
CERTIFICAZIONE DEL MEDICO

PERMESSI PER CURE TERMALI

- **IN VIA ECCEZIONALE I PERIODI DI CURE TERMALI POSSONO ESSERE FRUITI DAI LAVORATORI AL DI FUORI DELLE FERIE ANNUALI**
- **ESCLUSIVAMENTE PER TERAPIA O RIABILITAZIONE PER PATOLOGIE PER CUI IL MEDICO RITIENE NECESSARIE UN TEMPESTIVO TRATTAMENTO TERMAL**
- **LA TERAPIA DEVE INIZIARE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESCRIZIONE**
- **MASSIMO 15 GIORNI ALL'ANNO**
- **EQUIPARATI AL TRATTAMENTO DI MALATTIA COMPRESA LA CARENZA**
- **LE MALATTIE CHE POSSONO TROVARE GIOVAMENTO DALLE CURE TERMALI SONO INDICATE IN UNA TABELLA MINISTERIALE**

PERMESSI DONATORI DI SANGUE

ART. 1 DELLA L. 13.07.67 N. 584; ART. 8 DELLA L.21.7.2005 N. 219



- **DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO PER L'INTERA GIORNATA IN CUI SI COMPIE LA DONAZIONE**
- **AI LAVORATORI DIPENDENTI VIENE GARANTITA LA NORMALE RETRIBUZIONE ANTICIPATA DAL DATORE DI LAVORO PER CONTO DELL'INPS**
- **VIENE RICONOSCIUTA LA COPERTURA PREVIDENZIALE FIGURATIVA**

PERMESSI DONATORI DI SANGUE

A TITOLO GRATUITO

PER TRASFUSIONI DIRETTE O INDIRETTE O PER L'ELABORAZIONE DEI DERIVATI DEL SANGUE AD USO TERAPEUTICO

NEL QUANTITATIVO MINIMO DI 250 GRAMMI

PRESSO CENTRI AUTORIZZATI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ SIANO ESSI DI RACCOLTA FISSA O MOBILE

PERMESSI DONATORI DI SANGUE

- **IL NUMERO MASSIMO DI ASSENZE CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATE IN UN ANNO SONO PARI A 4 PER L'UOMO E 2 PER LE DONNE IN PERIODO FERTILE**
- **LA GIORNATA DI RIPOSO VIENE DETERMINATA NEL PERIODO DI 24 ORE CHE DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI IL LAVORATORE SI È ASSENTATO DAL LAVORO PER COMPIERE LE OPERAZIONI DI PRELIEVO**

PERMESSI DONATORI DI SANGUE

IL LAVORATORE DEVE

COMUNICARE PREVENTIVAMENTE AL
DATORE DI LAVORO L'ASSENZA

PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO IDONEO
CERTIFICATO RILASCIATO DALLA STRUTTURA O
CENTRO AUTORIZZATO

PERMESSI DONATORI DI SANGUE

TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DELL'INPS

ANTICIPATO DAL DATORE DI LAVORO CHE LO RECUPERA CON L'UNIEMES

L'INDENNITA' E' IMPONIBILE FISCALE MA NON IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

PERMESSI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

I LAVORATORI DIPENDENTI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO HANNO DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO PER IL PERIODO DI TEMPO CHE INTERCORRE DAL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI NECESSARIE ALLA DONAZIONE FINO AL COMPLETO RIPRISTINO DELLO STATO FISICO ACCERTATO DALL'EQUIPE MEDICA (ART. 5 DELLA L. 6.3.2001 N. 52)

PERMESSI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

LA DONAZIONE DEVE ESSERE A TITOLO GRATUITO

LA DONAZIONE DEVE ESSERE VOLONTARIA

LA DONAZIONE DEVE ESSERE NON SOGGETTA A LIMITI QUANTITATIVI

LA DONAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE O CENTRI SANITARI AUTORIZZATI

PERMESSI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

AL PRELIEVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI DATI GENETICI (DEFINIZIONE DEL SISTEMA GENETICO HLA)

AI PRELIEVI NECESSARI ALL'APPROFONDIMENTO DELLA COMPATIBILITÀ CON I PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO

ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALLA DONAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 4.5.90 N. 107

AL PRELIEVO DI SANGUE MIDOLLARE

AL PERIODO DI CONVALESCENZA SUCCESSIVO ALLA DONAZIONE, NECESSARIO AL COMPLETO RIPRISTINO DELLO STATO DI SALUTE, SECONDO QUANTO CERTIFICATO DALL'EQUIPE MEDICA CHE HA SEGUITO LE OPERAZIONI DI PRELIEVO

PERMESSI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

TRATTAMENTO ECONOMICO A CARICO DELL'INPS

ANTICIPATO DAL DATORE DI LAVORO CHE LO RECUPERA CON L'UNIEMES

L'INDENNITA' E' IMPONIBILE FISCALE MA NON IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

PERMESSI PER LUTTO O GRAVE INFERMITA'

I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO BENEFICIARE DI PERMESSI DI TRE GIORNI LAVORATIVI L'ANNO DA FRUIRE ENTRO 7 GIORNI DAL DECESSO O GRAVE INFERMITÀ DEL CONIUGE O DI UN PARENTE ENTRO IL SECONDO GRADO O DEL CONVIVENTE (ART. 4 CO. 1 DELLA L. 8.3.2000 N. 53 E ART. 1 DEL DM 21.7.2000 N. 278)

PERMESSI PER LUTTO O GRAVE INFERMITA'

IL DECESSO O LA
GRAVE INFERMITA'
DEVE RIGUARDARE

IL CONIUGE, ANCHE SE LEGALMENTE SEPARATO

UN PARENTE ENTRO IL SECONDO GRADO, ANCHE SE NON
CONVIVENTE

CONVIVENTE, A CONDIZIONE CHE LA CONVIVENZA CON IL
LAVORATORE RISULTI DALLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA

PERMESSI PER LUTTO O GRAVE INFERMITA'

I PERMESSI SONO RETRIBUITI A TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO

I PERMESSI SONO CUMULABILI CON I PERMESSI PREVISTI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON HANDICAP (ART. 33 DELLA L. 5.2.92 N. 104)

I CONTRATTI COLLETTIVI POSSONO PREVEDERE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

PERMESSI PER LUTTO O GRAVE INFERMITA'

IL LAVORATORE DEVE

COMUNICARE PREVENTIVAMENTE AL DATORE DI LAVORO L'EVENTO DA CUI SCATURISCE IL DIRITTO ALL'ASSENZA E I GIORNI NEI QUALI IL DIRITTO SARÀ ESERCITATO

PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO IDONEA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI IL DECESSO O LA GRAVE INFERMITÀ ENTRO 5 GIORNI DALLA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, SALVO CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

FORNIRE CERTIFICAZIONE CHE ATTESTI LA RESIDENZA DEI FAMILIARI, OVE SIA CONDIZIONE NECESSARIA

PERMESSI PER LUTTO O GRAVE INFERMITA'

IN ALTERNATIVA ALLA FRUIZIONE DEI TRE GIORNI DI PERMESSO PER GRAVE INFERMITÀ IL LAVORATORE PUÒ PROPORRE AL DATORE DI LAVORO UNA DIVERSA MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE COMPORTI IL GODIMENTO FRAZIONATO DEGLI STESSI O PARTE DI ESSI

PERMESSI STUDIO

LAVORATORI STUDENTI (ART. 10 DELLA L. 20.5.70 N. 300)

ISCRITTI E FREQUENTANTI CORSI DI STUDIO IN SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, STATALI, PAREGGIATE O LEGALMENTE RICONOSCIUTE O COMUNQUE ABILITATE AL RILASCIO DI TITOLO DI STUDIO LEGALE

LAVORATORI ISCRITTI E FREQUENTANTI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA L. 845/78

LAVORATORI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ

PERMESSI STUDIO

LAVORATORI STUDENTI (ART. 10 DELLA L. 20.5.70 N. 300)

DIRITTO A TURNI DI LAVORO CHE AGEVOLINO LA FREQUENZA AI CORSI E LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI

ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO O DURANTE I GIORNI DI RIPOSO

FACOLTÀ DI REVOCARE IL RICORSO ALLE CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI SOTTOSCRITTE NELL'AMBITO DI RAPPORTO A TEMPO PARZIALE

DIRITTO A PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI PER SOSTENERE LE PROVE DI ESAME

PERMESSI STUDIO

LAVORATORI STUDENTI (ART. 10 DELLA L. 20.5.70 N. 300)

TUTTI I LAVORATORI STUDENTI HANNO DIRITTO A FRUIRE DI PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI PER SOSTENERE LE PROVE DI ESAME. DURANTE IL PERMESSO IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA NORMALE RETRIBUZIONE A TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO. IL DIRITTO AL PERMESSO MATURA **IN FUNZIONE DELLA NECESSITÀ DI SOSTENERE L'ESAME INDIPENDENTEMENTE DALL'ORARIO IN CUI SARÀ SVOLTO E DALL'ESITO DELLO STESSO.**

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUÒ PREVEDERE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI ULTERIORI GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER LA PREPARAZIONE DEGLI ESAMI

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

(ART. 5 DELLA L. 8.3.2000 N. 53)



LAVORATORI CON ALMENO 5 ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRESSO LA STESSA AZIENDA

- **COMPLETARE LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**
- **CONSEGUIRE UN TITOLO DI STUDIO DI SECONDO GRADO**
- **CONSEGUIRE UN DIPLOMA UNIVERSITARIO O DI LAUREA**
- **PARTECIPARE AD ATTIVITÀ FORMATIVE CHE NON SIANO POSTE IN ESSERE NÉ FINANZIATE DAL DATORE DI LAVORO**



CONGEDI PER LA FORMAZIONE

(ART. 5 DELLA L. 8.3.2000 N. 53)

DURATA MASSIMA DI 11 MESI

PUÒ ESSERE FRUITO IN MANIERA CONTINUATIVA O FRAZIONATA

SPETTA UNA SOLA VOLTA DURANTE L'INTERA VITA LAVORATIVA

NON DÀ DIRITTO A RETRIBUZIONE

NON È COMPUTABILE NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

DÀ DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

NON È CUMULABILE CON LE FERIE, LA MALATTIA E GLI ALTRI CONGEDI

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

(ART. 5 DELLA L. 8.3.2000 N. 53)

IL LAVORATORE È LEGITTIMATO A CHIEDERE L'ANTICIPAZIONE DEL PROPRIO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O L'ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI PER LE SPESE CHE DEVE SOSTENERE DURANTE I PERIODI RICHIESTI PER LA FORMAZIONE

PERMESSI SINDACALI

ART. 23 DELLA L. 300/70

PERMESSI RETRIBUITI

FINO A 200 DIPENDENTI	FINO A 3000 DIPENDENTI	OLTRE I 3000 DIPENDENTI
1 DIRIGENTE	1 DIRIGENTE OGNI 300 O FRAZIONE DI 300 DIPENDENTI	1 DIRIGENTE OGNI 500 O FRAZIONE DI 500 DIPENDENTI
ALMENO 1 ORA A DIPENDENTE	ALMENO 8 ORE DI PERMESSO AL MESE	ALMENO 8 ORE DI PERMESSO AL MESE

PERMESSI SINDACALI

PERMESSI RETRIBUITI

FINO A 200 DIPENDENTI	FINO A 3000 DIPENDENTI	OLTRE I 3000 DIPENDENTI
1 DIRIGENTE	1 DIRIGENTE OGNI 300 O FRAZIONE DI 300 DIPENDENTI	1 DIRIGENTE OGNI 500 O FRAZIONE DI 500 DIPENDENTI
ALMENO 1 ORA A DIPENDENTE	ALMENO 8 ORE DI PERMESSO AL MESE	ALMENO 8 ORE DI PERMESSO AL MESE

PERMESSI SINDACALI

AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 300/70, I DIRIGENTI DELLE RSA/RSU HANNO DIRITTO A PERMESSI NON RETRIBUITI NON INFERIORI AD 8 GIORNI L'ANNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- **PARTECIPAZIONE A TRATTATIVE SINDACALI**
- **PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI DI NATURA SINDACALE**

PERMESSI PROTEZIONE CIVILE

I LAVORATORI DIPENDENTI, ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEGLI ELENCHI NAZIONALI O TERRITORIALI ISTITUITI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE, HANNO DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO LADDOVE SIANO CHIAMATI IN ATTIVITÀ DI SOCCORSO ED ASSISTENZA A SEGUITO DI EMERGENZE

PERMESSI PROTEZIONE CIVILE

CALAMITÀ NATURALI O CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO CHE POSSONO ESSERE FRONTEGGIATE CON INTERVENTI ATTUABILI DAGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI COMPETENTI IN VIA ORDINARIA O CHE IN RAGIONE DELLA LORO INTENSITÀ ED ESTENSIONE DEVONO ESSERE FRONTEGGIATE CON MEZZI E POTERI STRAORDINARI DURANTE LIMITATI E PREDEFINITI PERIODI DI TEMPO DEFINITI DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

DI EVENTI PER I QUALI SIA DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE

IN CASO DI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, SIMULAZIONE E FORMAZIONE NECESSARIE

PERMESSI PROTEZIONE CIVILE

PERMESSI RETRIBUITI

OPERAZIONI DI SOCCORSO ED ASSISTENZA A SEGUITO DI EMERGENZE PER CALAMITÀ NATURALI O CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO CHE POSSONO ESSERE FRONTEGGIATE CON INTERVENTI ATTUABILI DAGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI COMPETENTI IN VIA ORDINARIA O CHE IN RAGIONE DELLA LORO INTENSITÀ ED ESTENSIONE DEVONO ESSERE FRONTEGGIATE CON MEZZI E POTERI STRAORDINARI DURANTE LIMITATI E PREDEFINITI PERIODI DI TEMPO DEFINITI DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

MASSIMO 30 GIORNI CONTINUATIVI E FINO A 90 GIORNI L'ANNO

EVENTI PER I QUALI SIA DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E PER I CASI DI EFFETTIVA NECESSITÀ SINGOLARMENTE IDENTIFICATI

MASSIMO 60 GIORNI LAVORATIVI CONTINUATIVI E SINO A 180 GIORNI L'ANNO. AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 IL LIMITE MASSIMO DI UTILIZZO CONTINUATIVO DEI PERMESSI È ELEVATO DA 60 A 180 GIORNI CONTINUATIVI, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO ANNUALE DI 180 GIORNI COMPLESSIVI

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, DI SIMULAZIONE DI EMERGENZA, DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA, COMPRESA QUELLA DESTINATA AI CITTADINI

MASSIMO 10 GIORNI LAVORATIVI CONTINUATIVI E SINO A 30 GIORNI L'ANNO

FASI PREPARATORIE E CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE LIMITATAMENTE AGLI ORGANIZZATORI

PER IL TEMPO RICHIESTO DALLE FASI PREPARATORIE E CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO E SOCCORSO

PERMESSI PROTEZIONE CIVILE



I LAVORATORI ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO HANNO DIRITTO, PER TUTTO IL PERIODO DI ASSENZA AUTORIZZATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AL NORMALE TRATTAMENTO ECONOMICO E ALLA COPERTURA PREVIDENZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO



I LAVORATORI ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO HANNO DIRITTO, PER TUTTO IL PERIODO DI ASSENZA AUTORIZZATO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO

PERMESSI PROTEZIONE CIVILE

IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICHIEDERE IL RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI VERSATI AL LAVORATORE ENTRO I 2 ANNI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO, DELL'ESERCITAZIONE O DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA AL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE O ALLE REGIONI PER GLI EVENTI DA QUESTE I RIMBORSI POSSONO ESSERE ALTERNATIVAMENTE RICONOSCIUTI CON LE MODALITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA



LE REGIONI POSSONO ADOTTARE UNA DIVERSA MODULISTICA O PROCEDURA DI RICHIESTA

PERMESSI ELETTORALI

IN OCCASIONE DI TUTTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DISCIPLINATE DA LEGGI DELLA REPUBBLICA O DELLE REGIONI (COMPRESI I REFERENDUM), TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI ELETTORALI - COMPRESI I RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E DI LISTA O DI GRUPPO DI CANDIDATI, I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM (CHE VI PARTECIPANO VOLONTARIAMENTE) - HANNO DIRITTO AD ASSENTARSI DAL LAVORO PER IL PERIODO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE OPERAZIONI

PERMESSI ELETTORALI

IL LAVORATORE HA DIRITTO:



ALLA NORMALE RETRIBUZIONE CHE GLI SAREBBE STATA CORRISPOSTA QUALORA AVESSERO PRESTATO LA NORMALE ATTIVITÀ DURANTE L'ASSENZA IN GIORNATE LAVORATIVE



AL PAGAMENTO DI QUOTE AGGIUNTIVE DELLA RETRIBUZIONE PER LE GIORNATE FESTIVE O NON LAVORATIVE COMPRESSE NEL PERIODO DI ASSENZA O IN ALTERNATIVA AL GODIMENTO DI ALTRETTANTE GIORNATE DI RIPOSO COMPENSATIVO

PERMESSI ELETTORALI

IL DIRITTO ALL'ASSENZA E ALLA RETRIBUZIONE PER LA GIORNATA INTERA MATURA INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ORE PER LE QUALI I LAVORATORI SONO STATI IMPEGNATI PRESSO I SEGGI (Cass. Sez. Lavoro 17.6.2002 n. 8712, Cass. 19.9.2001 n. 11830)